

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Emergenza epidemiologica da covid 19. Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale dipendente ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 2595 DEL 05/11/2020

Cod. Profilo 137167

CITTÀ DI CATANZARO

IL SINDACO

Oggetto: Emergenza epidemiologica da covid 19. Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale dipendente ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n18;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19;
- il Decreto Legge16 maggio 2020 n. 33
- il Decreto Legge19 maggio 2020 n. 34
- il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre, 18 ottobre e 24 ottobre 2020;

Visto il D.L. n. 125 del 7 ottobre che all'art. 1, comma 1, ha modificato l'art. 1 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto 31 gennaio 2021;

Visti:
- la direttiva n°1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del citato D.L. n.6/2020, ed in particolare il punto 8) "Ulteriori misure di prevenzione ed informazione";
- gli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017 in materia di lavoro agile o smart working nelle pubbliche amministrazioni;
- la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 2017, recante "Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";
- la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 con oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020" in cui, tra l'altro, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio dei poteri datoriali, sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;
- la Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1 del 04 marzo 2020 in cui si evidenzia l'importanza del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- la delibera di G.C. n. 68 del 09/03/2020 con cui è stata autorizzata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del CM 31 gennaio 2020, l'attivazione del lavoro agile nel Comune di Catanzaro, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente;

Richiamato il primo comma dell'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: "*Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi ...*";

Considerato che il Ministro della Pubblica amministrazione, con proprio decreto del 19 ottobre 2020, ha stabilito, per le pubbliche amministrazioni, in fase di applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato art. 263 del dl n. 34/2020, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;

Vista la Circolare del Settore Personale prot. n. 103600 del 28/10/2020 con cui, richiamando Il Decreto Ministeriale del 19 ottobre, sono state date indicazioni a Dirigenti dei Settori per lo svolgimento in modalità agile per almeno il 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte in tale modalità;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04/11/2020 S.O. n. 41;

Visto in particolare **l'art. 3, comma 1, del DPCM 3 novembre** richiamato che così dispone:
"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione".
Visto il **comma 4, lett. i) del medesimo articolo** per il quale:
"i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile".

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 con la quale la Regione Calabria è stata inserita tra i territori di cui all'allegato 2 in cui sono applicate, **con decorrenza dal 6 novembre** e per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020;

Visto il Protocollo quadro per prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza" sottoscritto dal Ministro per la Pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;

CITTÀ DI CATANZARO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, determinando le attività indifferibili da rendere in presenza;

ORDINA

1) che, **fino alla data del 20 novembre 2020**, in applicazione dell'art. 3, comma 4, lett) i) del DPCM 3/11/2020 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4/11/2020, salvo proroga:

a) le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":
- Attività della protezione civile;
- Attività della polizia locale;
- Attività urgenti dello stato civile, dell'anagrafe e dell'elettorale;
- Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- Attività del protocollo comunale per la consegna di documenti cartacei e il ritiro degli atti;
- Attività urgenti dei servizi finanziari non svolgibili da remoto;
- Attività del CED e di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
- Attività urgenti dello staff segretario generale e del Gabinetto del Sindaco collegate anche all'emergenza sanitaria in corso;
- Attività urgenti del Settore Affari Generali per la stipula dei contratti e per le procedure di gara non svolgibili da remoto;
- Attività urgenti dei servizi sociali;
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti e del servizio depurazione;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti, immobili o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
- Attività urgenti dei Settori Edilizia ed Urbanistica non svolgibili da remoto;
- Attività urgenti del Settore Patrimonio e Demanio non svolgibili da remoto;
- Attività urgenti del servizio notifica atti;
- Attività urgenti del servizio legale e ufficio sinistri;
- Attività urgenti del Settore Attività Economiche per predisposizione ordinanze, rilascio autorizzazioni e procedimenti relativi all'attività di vendita su aree pubbliche non svolgibili da remoto;
- Attività urgenti del Settore Personale per gli adempimenti relativi alla riattivazione del lavoro agile, gestione del personale e all'istruttoria e organizzazione delle procedure concorsuali non svolgibili da remoto;

- Attività urgenti ed indifferibili relative a finanziamenti pubblici, per lavori, servizi e forniture non svolgibili da remoto;
- Attività urgenti del Settore Cultura e Turismo non svolgibili da remoto;
- Attività urgenti del Settore Pubblica Istruzione e Sport non svolgibili da remoto;

b) Dette attività siano svolte con le modalità definite dai Dirigenti di Settore e con l'adozione da parte dei dipendenti dei dispositivi di protezione raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

c) I Dirigenti individuino almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate, prevedendo per il restante personale, in aggiunta alle disposizioni già assunte, il lavoro in forma agile (o "smart working"), per i quali i singoli Dirigenti individueranno le attività da svolgere dandone comunicazione al Settore Personale per l'attivazione della misura secondo le modalità dallo stesso disciplinate, fermo restando il rientro in servizio in caso di necessità su disposizione dei rispettivi dirigenti;

d) I dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità; i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.

2) Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

3) Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alle organizzazioni sindacali, alla RSU.

4) Copia delle medesima è altresì trasmessa per competenza e osservanza a tutti i Dirigenti per i seguiti di competenza e la trasmissione al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Il Sindaco
Sergio Abramo